

Disciplina dell'agricoltura biologica.

Il Consiglio regionale ha approvato;
il Commissario del Governo ha apposto il visto;
il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione con la presente legge promuove la diffusione del metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli, la trasformazione, conservazione e commercializzazione dei medesimi, e disciplina il relativo regime di controllo, in conformità alla normativa comunitaria e al d.lgs. 17 marzo 1995, n. 220.

Art. 2
(Commissione per l'agricoltura biologica)

1. E' istituita la Commissione per l'agricoltura biologica con funzioni di consulenza per la Giunta regionale in materia di agricoltura biologica.

2. La Commissione è composta:

- a) dal Dirigente del servizio regionale agricoltura o suo delegato che la presiede;
- b) da due docenti o ricercatori esperti in materia designati dalle università che hanno attivato corsi di laurea in agraria;
- c) da un rappresentante dei produttori biologici designato dalle associazioni di produttori biologici riconosciute ai sensi dell'articolo 9;
- d) da un esperto di agricoltura biologica per ciascuna delle quattro organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle organizzazioni medesime;
- e) da un esperto di agricoltura biologica designato dall'ASSAM;
- f) da un esperto designato dalle organizzazioni dei consumatori.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale del servizio agricoltura.

4. La Commissione resta in carica per la durata della legislatura regionale ed è convocata dal Dirigente del servizio agricoltura.

Art. 3
(Compiti dell'Agenzia di servizi nel settore
agroalimentare delle Marche, ASSAM)

1. L'Agenzia di servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM):

- a) effettua sperimentazioni di tecniche di agricoltura biologica, in collaborazione con gli altri enti operanti nel campo della ricerca e sperimentazione scientifica nella regione;
- b) promuove studi ed indagini sul metodo di produzione biologico, in campo agronomico, zootecnico ed economico;
- c) informa gli agricoltori sul metodo di produzione biologico anche attraverso l'organizzazione di convegni e seminari di studio;
- d) inserisce lezioni ed esercitazioni sul metodo di produzione biologica in tutti i programmi di formazione professionale e assistenza tecnica per gli agricoltori;
- e) collabora con gli imprenditori agricoli che ne facciano richiesta, alla predisposizione di piani aziendali di conversione all'agricoltura biologica.

Art. 4
(Elenco regionale degli operatori
dell'agricoltura biologica)

1. E' istituito presso il servizio regionale agricoltura l'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 220/1995.

2. Sono iscritti nell'elenco di cui al comma 1, gli operatori che hanno effettuato la notifica di inizio di attività al servizio regionale agricoltura e all'organo di controllo autorizzato di cui all'articolo 7, al quale l'operatore fa riferimento. La notifica, sottoscritta con firma autenticata dell'operatore responsabile, deve essere effettuata mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, utilizzando i modelli previsti dal d.lgs 220/1995.
3. L'iscrizione all'elenco è disposta con provvedimento dell'organo competente del servizio regionale agricoltura, su parere conforme dell'organismo di controllo prescelto, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della notifica di cui al comma 2.
4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 è condizione necessaria per accedere alle agevolazioni previste dalla presente legge.

Art. 5

(Cancellazione dall'elenco)

1. La cessazione della produzione biologica va comunicata entro quindici giorni all'organismo di controllo e al servizio regionale agricoltura che provvede alla cancellazione dell'operatore dall'elenco di cui all'articolo 4, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione medesima.
2. Il servizio regionale agricoltura, su segnalazione dell'organismo di controllo o in base all'accertamento diretto nell'ambito della responsabilità della Regione sulla vigilanza, dispone la cancellazione dall'elenco degli operatori nei confronti dei quali sia stato accertato il mancato rispetto delle norme di produzione di cui alla normativa comunitaria.
3. I produttori agricoli conduttori di aziende biologiche, miste o in conversione biologica ed i raccoglitori di prodotti spontanei, nei confronti dei quali sia stata disposta la cancellazione dall'elenco, possono presentare nuova domanda di iscrizione trascorso un anno dalla data del provvedimento di cancellazione.
4. I conduttori di aziende di trasformazione biologica, nei confronti dei quali sia stata disposta la cancellazione dall'elenco, possono presentare nuova domanda di iscrizione trascorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.
5. Contro il provvedimento di cancellazione dall'elenco l'operatore può presentare ricorso al Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 6

(Obblighi degli operatori dell'agricoltura biologica)

1. Nel rispetto della normativa comunitaria gli operatori di cui all'articolo 4, comma 1, sono tenuti a:
 - a) sottoporsi ai controlli di cui all'articolo 7;
 - b) conservare per un periodo pari agli impegni presi, la documentazione atta ad identificare le caratteristiche e l'origine delle materie prime acquistate e l'eventuale cessione nonché la documentazione atta ad identificare i destinatari e le caratteristiche delle produzioni cedute;
 - c) tenere aggiornati i registri aziendali previsti dalla vigente normativa statale ed il registro di carico e scarico delle etichette ricevute.

Art. 7

(Controlli)

1. Gli operatori dell'agricoltura biologica scelgono il proprio organismo di controllo tra quelli autorizzati ai sensi del d.lgs. 220/1995.
2. Gli organismi autorizzati provvedono ad esercitare il controllo sul rispetto, da parte delle aziende iscritte all'elenco, delle norme previste dalla normativa comunitaria sulla base del piano-tipo adottato annualmente secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, del d.lgs 220/1995.
3. Ai fini del controllo gli operatori dell'agricoltura biologica devono permettere, agli organismi di controllo autorizzati, libero accesso ai luoghi di produzione o trasformazione, di magazzinaggio e ai diversi appezzamenti, nonché ai libri contabili ed ai relativi documenti giustificativi.
4. Il servizio regionale competente, mediante il nucleo di vigilanza di cui all'articolo 8, effettua controlli, anche senza preavviso, sull'attività degli organismi di controllo, estendendoli anche alle aziende da essi controllate.

Art. 8

(Vigilanza sugli organismi di controllo)

1. La Regione esercita il controllo di cui all'articolo 4 del D.lgs. 220/1995 mediante un apposito nucleo di vigilanza composto da un dirigente ed un funzionario del servizio regionale competente e da un funzionario dell'ASSAM.
2. Il nucleo di vigilanza è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura regionale.

Art. 9

(Riconoscimento delle associazioni dei produttori biologici e di quelle dei produttori agricoli di cui al regolamento CEE 2078/92)

1. Sono riconosciute, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, le associazioni di produttori biologici, siano essi singoli o associati, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4, nonché le associazioni dei produttori che effettuano colture in base ai disciplinari previsti dal regolamento CEE 2078/92.
2. Possono essere riconosciute le associazioni che abbiano:
 - a) sede legale nella Regione;
 - b) almeno due dei seguenti requisiti minimi:
 - b1) 450 produttori iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 4;
 - b2) 5.000 ettari certificati;
 - b3) 6 miliardi di fatturato proveniente dall'insieme delle aziende associate.
3. Le associazioni che intendono ottenere il riconoscimento debbono presentare domanda al Presidente della Giunta Regionale corredata da:
 - a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) elenco delle aziende associate con l'indicazione della loro localizzazione ed ampiezza, distinte in aziende biologiche, miste, in conversione biologica e di trasformazione;
 - c) programma di attività che l'associazione intende perseguire per il conseguimento dei propri fini statutari;
 - d) indicazione dei mezzi, del personale e dell'organizzazione amministrativa e tecnica di cui l'associazione dispone.
4. Lo statuto deve prevedere:
 - a) la disponibilità da parte dell'associazione delle produzioni biologiche delle aziende socie;
 - b) le modalità di iscrizione, di recesso e di esclusione delle aziende dall'associazione.
5. L'associazione di produttori riconosciuta presenta alla Regione, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, un progetto di valorizzazione delle produzioni agricole biologiche regionali.
6. Le associazioni sono sottoposte alla vigilanza secondo le modalità previste dall'articolo 7 della l.r. 19 dicembre 1981, n. 42.
7. Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento alla legge 20 ottobre 1978, n. 674 o, in presenza di consorzi per la valorizzazione dei prodotti, della normativa vigente in materia.

Art. 10

(Ricerca e sperimentazione)

1. La Regione concede contributi all'ASSAM per la predisposizione, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, di un programma annuale di ricerca e sperimentazione nel campo dell'agricoltura biologica, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale. Per il primo anno di applicazione della presente legge il programma annuale è predisposto entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.
2. La Regione, in conformità al programma di sperimentazione dell'ASSAM, di cui al comma 1, concede contributi in conto capitale fino al quarantacinque per cento della spesa ammissibile alle aziende che, nel quadro della pratica dell'agricoltura biologica, presentano un piano aziendale e interaziendale finalizzato ai seguenti interventi:
 - a) acquisto e sperimentazione di macchine innovatrici che contribuiscono alla riduzione del numero di lavorazioni e del fabbisogno complessivo aziendale;
 - b) ricerca e sperimentazione di tecniche colturali e gestionali e di mezzi tecnici innovativi per l'agricoltura

biologica.

3. La Regione, al fine di incrementare la fauna utile alla lotta biologica, concede contributi agli operatori, fino al cinquanta per cento della spesa sostenuta per le opere di impianto e miglioramento agro-ambientale di strutture destinate al rifugio e riproduzione di insetti e fauna utile, non direttamente produttive.

4. La Regione concede inoltre un contributo, fino al quarantacinque per cento della spesa sostenuta, alle aziende che raccolgono materiale organico vegetale e/o reflui di allevamenti zootecnici e lo trasformano in prodotto ammendante e concimante, per la costruzione di impianti di compostazione e l'acquisto di attrezzature specifiche. A tal fine la spesa riconosciuta ammissibile non può essere superiore a seicento milioni.

Art. 11 (Contributi)

1. La Regione concede contributi alle aziende che realizzano una iniziativa collettiva riguardante non meno di quattro aziende per una SAU biologica o in conversione biologica non inferiore a ottanta ettari e almeno uno dei seguenti interventi finanziari:

- a) acquisto associato di macchine e attrezzature ad uso agricolo specifiche per la conduzione biologica;
- b) gestione associata di impianti di stoccaggio e di prima trasformazione;
- c) programmi di assistenza tecnica;
- d) concentrazione dell'offerta e commercializzazione dei prodotti degli associati.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per i primi tre anni successivi all'investimento collettivo, nelle sottoindicate misure massime, da commisurarsi proporzionalmente all'entità della spesa complessivamente autorizzata:

- a) lire 300.000 per ettaro per le colture arboree da frutto;
- b) lire 300.000 per ettaro per la colture orticole;
- c) lire 300.000 per unità di bestiame adulto.

3. I contributi di cui al comma 1 sono da considerarsi aggiuntivi fino al limite della perdita di reddito subita a causa dell'adozione del metodo dell'agricoltura biologica rispetto a quelli previsti dal regolamento CEE 2078/1992 i cui benefici di applicano, secondo le procedure previste, a tutte le aziende iscritte all'elenco di cui all'articolo 4. Tali aziende non possono comunque superare il carico di bestiame di 2 UBA ad ettaro.

4. Gli importi di cui al comma 2 possono essere aumentati del trenta per cento per le aziende ubicate nelle zone svantaggiate di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva CEE 268/1975 e nelle aree destinate a parco o riserva naturale.

5. La Regione inoltre concede:

- a) alle aziende agricole in conversione biologica, contributi annui per l'assistenza tecnica di un dottore agronomo, perito agrario o agrotecnico, in ragione di lire 50.000 per ettaro di SAU, fino ad un massimo di lire un milione per azienda;
- b) alle aziende di trasformazione, lavorazione e confezionamento dei prodotti biologici, contributi in conto capitale fino al quarantacinque per cento della spesa sostenuta per investimenti relativi a opifici, impianti, macchine e attrezzature, esclusi gli autoveicoli per trasporto personale o promiscuo. Ai fini della concessione del contributo regionale la spesa riconosciuta ammissibile non può essere superiore a 600 milioni.

Art. 12 (Promozione dei prodotti)

1. La Regione nell'ambito del programma di promozione per il settore agroalimentare di cui all'articolo 25 della l.r. 14 gennaio 1997, n. 9, promuove una campagna per la valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura biologica.

2. La Regione concede contributi ai Comuni ed alle Aziende unità sanitarie locali che sperimentano l'introduzione dei prodotti biologici nelle mense scolastiche e negli ospedali per la realizzazione del menù biologico commisurato agli utenti interessati e per corsi di riqualificazione del personale di cucina e stampa di materiale divulgativo. I contributi sono concessi fino al cinquanta per cento delle spese sostenute e comunque non oltre lire 100.000 per il primo anno e lire 50.000 per il secondo anno per ogni

studente o degente.

3. La Regione concede altresì contributi alle associazioni di produttori di cui all'articolo 9, fino al settanta per cento delle spese riconosciute ammissibili, per il progetto di valorizzazione dei prodotti di cui al comma 5 dello stesso articolo, con esclusione delle spese inerenti la pubblicità di marchi di singole aziende.

4. La Regione contribuisce alle maggiori spese sostenute dagli operatori biologici, di cui all'articolo 4, per il controllo e la certificazione del processo produttivo. Il contributo è stabilito nella misura massima annuale di lire 600.000 per ciascun operatore ed è concesso per la durata massima di tre annualità. Per il primo anno di applicazione della presente legge le domande di contributo sono presentate alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.

5. Gli interventi finanziari previsti dalla presente legge non possono essere cumulati con agevolazioni finanziarie aventi le medesime finalità previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale, ad eccezione del regolamento CEE 2078/1992.

Art. 13

(Modalità di presentazione delle domande e concessione dei contributi)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 10, 11 e 12.
2. La concessione e liquidazione dei contributi è effettuata con provvedimento del Dirigente del servizio competente, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 31 ottobre 1994, n. 44.

Art. 14

(Sanzioni)

1. Chiunque produca, trasformi, conservi o commercializzi prodotti con la denominazione "prodotto biologico" in violazione delle disposizioni della presente legge è soggetto alle sanzioni previste dalla normativa vigente in conformità al d.lgs. 220/1995.
2. Le somme dovute a titolo di sanzione sono versate alla tesoreria della Regione per essere introitate in apposito capitolo del bilancio con destinazione ai settori di intervento di cui alla presente legge.

Art. 15

(Disposizioni per la zootecnia biologica)

1. In attesa dell'emanazione di normative comunitarie o nazionali concernenti le produzioni animali ottenute con metodi biologici, nonché di norme cui devono attenersi le aziende di trasformazione biologica, i produttori zootecnici devono, per ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4, rispettare appositi disciplinari di produzione adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 16

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 1.520 milioni. Per gli anni successivi si provvederà mediante un apposito stanziamento da prevedere nelle rispettive leggi di approvazione del bilancio di previsione.
2. Alla copertura dell'onere derivante si provvede mediante utilizzo delle economie risultanti sui seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno 1997, per gli importi a fianco indicati, e che saranno reiscritte a carico dei corrispondenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno 1998:
 - a) capitolo 3114136, lire 1.000.000.000;
 - b) capitolo 3114137, lire 100.000.000;
 - c) capitolo 3114138, lire 20.000.000;
 - d) capitolo 3114222, lire 400.000.000.
3. Per gli anni successivi mediante impiego di quota parte dei tributi propri della Regione.
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998 con le seguenti denominazioni "Aiuti agli investimenti per la diffusione dell'agricoltura biologica (articolo 10, commi 2, lettera a), 3 e 4 e articolo 11, comma 5, lettera b)" e "Contributi per il

miglioramento dell'efficienza delle aziende biologiche (articolo 10, commi 1 e 2 lettera b); articolo 11, commi 2 e 5 lettera a) e articolo 12, commi 1, 2 e 3" con gli stanziamenti di competenza e di cassa rispettivamente di lire 400 milioni e lire 1.120 milioni; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Art. 17
(*Abrogazioni*)

1. E' abrogata la l.r. 4 settembre 1992, n. 44.
2. Le disposizioni procedurali della l.r. 44/1992 continuano ad applicarsi per le domande di finanziamento presentate alla Regione ai fine della medesima l.r. 44/1992 prima della data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 18
(*Clausola sospensiva di efficacia*)

1. Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno in cui viene espresso il parere di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato CE.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 29 dicembre 1997

IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)

LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "DISCIPLINA DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA".

IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:

- a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
- b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

NOTE
Nota all'articolo 1:

Il D.Lgs. n. 220/1995 reca: "Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico".

Nota all'articolo 4, commi 1 e 2:

Il testo dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 220/1995 (per l'argomento vedi nella nota all'art. 1) è il seguente:

"Art. 8 - (Elenchi regionali) - 1. Le regioni e le provincie autonome istituiscono gli elenchi degli operatori dell'agricoltura biologica, distinti in tre sezioni: "produttori agricoli", "preparatori", e "raccoglitori dei prodotti spontanei".

2. La sezione relativa ai prodotti agricoli si articola in: "aziende biologiche", "aziende in conversione" e "aziende miste".

3. Rientrano nella categoria dei preparatori gli operatori che esercitano la propria attività utilizzando prodotti provenienti da aziende ad agricoltura biologica, le cui produzioni sono già certificate.

4. Al fine di costituire l'elenco nazionale di cui all'art. 9, le regioni e le provincie autonome, entro il

trentuno marzo di ogni anno, comunicano al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali gli elenchi degli operatori iscritti agli elenchi regionali, nonché i relativi aggiornamenti.

5. Possono accedere agli elenchi di cui al presente articolo gli operatori che hanno effettuato la notifica ai sensi dell'art. 6 e che sono stati riconosciuti idonei dagli organismi di controllo autorizzati.

6. Gli elenchi regionali sono pubblici".

Nota all'articolo 5, comma 5:

Il D.P.R. n. 1199/1971 reca: "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Nota all'articolo 7, commi 1 e 2:

Il testo dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 220/1995 (per l'argomento vedi nella nota all'art. 1) è il seguente:
Art. 5 - (Controllo sugli operatori) - 1. Gli organismi autorizzati effettuano i controlli previsti dalle norme comunitarie secondo un piano-tipo, predisposto annualmente dall'organismo stesso. Il piano è trasmesso entro il trenta novembre di ciascun anno per l'attività relativa all'anno successivo, alle regioni e alle province autonome interessate ed al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, che d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, può formulare rilievi ed osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento. L'organismo di controllo è tenuto a svolgere la propria attività secondo il piano predisposto, tenendo conto delle modifiche eventualmente apportate su richiesta del Ministero.
(Omissis)".

Nota all'articolo 8, comma 1:

Il testo dell'art. 4 del D.lgs. n. 220/1995 (per l'argomento vedi nella nota all'art. 1) è il seguente:
"Art. 4 - (Vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati) - 1. Gli organismi di controllo autorizzati si attengono agli obblighi previsti dal regolamento CEE n. 2092/91, e successive modifiche ed integrazioni, ed a quelli elencati nell'allegato III al presente decreto legislativo.
2. La vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati è esercitata dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e dalle regioni e province autonome, per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.
3. Ciascuna regione e provincia autonoma, all'esito dei controlli di cui al comma 2, propone la revoca dell'autorizzazione qualora sia emerso che l'organismo non risulta più in possesso dei requisiti sulla base dei quali l'autorizzazione è stata concessa, ovvero nei casi previsti dall'articolo 9, comma 6, lettera d), del regolamento CEE n. 2092/91.
4. La revoca dell'autorizzazione può riguardare anche una sola delle strutture, sempre che l'organismo di controllo risulti ancora in possesso di tutti i requisiti richiesti con riferimento alle restanti strutture.
5. La revoca dell'autorizzazione è disposta con la procedura di cui all'art. 3, comma 3".

Nota all'articolo 9, comma 1:

Il regolamento CEE 2078/1992 relativo a metodi di produzione agricola compatibile con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale è stato approvato dal Consiglio del 30 giugno 1992.

Nota all'articolo 9, comma 6:

Il testo dell'articolo 7 della L.R. n. 42/1981 (Norme per la disciplina delle associazioni dei produttori agricoli e relative unioni in attuazione della legge 20/10/1978, n. 674) è il seguente:

"Art. 7 - (Vigilanza sulle associazioni e sulle unioni) - La vigilanza sulle associazioni e le unioni riconosciute è esercitata dalla giunta regionale.

A tal fine le associazioni dei produttori e le relative unioni sono tenute a trasmettere alla giunta regionale, entro 30 giorni dalla loro adozione, il bilancio e tutte le deliberazioni dell'assemblea".

Nota all'articolo 9, comma 7:

La legge n. 674/1978 reca: "Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli".

Nota all'articolo 11, comma 3:

Per l'argomento del regolamento CEE n. 2078/1992 vedi nella nota all'art. 9, comma 1.

Nota all'articolo 11, comma 4:

Il testo degli articoli 2 e 3 della direttiva CEE n. 268/75 (concernente l'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L. 128 del 19 maggio 1975 è il seguente:

"2. 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i limiti delle zone che possono figurare, per le caratteristiche di cui all'articolo 3, nell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate e nelle quali essi prevedono di applicare il regime particolare di aiuti di cui all'articolo 4. Contemporaneamente, essi comunicano tutte le informazioni utili relative alle caratteristiche di tali zone e ai provvedimenti che si prefiggono di applicare in dette zone nel quadro del regime particolare di aiuti.

2. Il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato, l'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, nelle quali gli Stati membri sono autorizzati ad istituire il regime particolare di aiuti previsto dall'articolo 4.

3. Tuttavia su richiesta di uno Stato membro, presentata ai sensi del paragrafo 1, si possono apportare modifiche ai limiti delle zone secondo la stessa procedura prevista dall'articolo 18 della direttiva 72/159/CEE. Tali modifiche non possono provocare un aumento della superficie agricola utile dell'insieme delle zone dello Stato membro interessato oltre lo 0,5% della superficie agricola utile di tale Stato".

"3. 1. Le zone agricole svantaggiate comprendono zone di montagna nelle quali l'attività agricola è necessaria per assicurare la conservazione dell'ambiente naturale, soprattutto per proteggere dall'erosione o per rispondere ad esigenze turistiche, ed altre zone in cui non sono assicurati il mantenimento di un livello minimo di popolazione o la conservazione dell'ambiente naturale.

2. Tali zone devono essere dotate di infrastrutture sufficienti, in particolare per quanto concerne le vie di accesso alle aziende, l'elettricità e l'acqua potabile e, per le zone a vocazione turistica, la depurazione delle acque. In mancanza di tali infrastrutture, occorre prevederne la realizzazione a breve scadenza nei relativi programmi pubblici.

3. Le zone di montagna sono composte di comuni o parti di comuni che devono essere caratterizzati da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e un notevole aumento dei costi dei lavori:

- a causa dell'esistenza di condizioni climatiche molto difficili, dovute all'altitudine, che si traducono in periodo vegetativo nettamente abbreviato,

- ovvero, ad un'altitudine inferiore, a causa dell'esistenza nella maggior parte del territorio, di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso,

- ovvero, quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente è meno accentuato, a causa della combinazione dei due fattori, purché la loro combinazione comporti uno svantaggio equivalente a quello che deriva dalle situazioni considerate nei primi due trattini.

4. Le zone svantaggiate minacciate di spopolamento e nelle quali è necessario conservare l'ambiente naturale, sono composte di territori agricoli omogenei sotto il profilo delle condizioni naturali di produzione, che devono rispondere simultaneamente alle seguenti caratteristiche:

- a) esistenza di terre poco produttive, poco idonee alla coltura e all'intensificazione, le cui scarse potenzialità non possono essere migliorate senza costi eccessivi e che si prestano soprattutto all'allevamento estensivo;

- b) a causa della scarsa produttività dell'ambiente naturale, ottenimento di risultati notevolmente inferiori alla media quanto ai principali indici che caratterizzano la situazione economica dell'agricoltura;

- c) scarsa densità, o tendenza alla regressione demografica di una popolazione dipendente in modo preponderante dall'attività agricola e la cui contrazione accelerata comprometterebbe la vitalità e il popolamento della zona medesima.

5. Possono essere assimilate alle zone svantaggiate ai sensi del presente articolo, limitate zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici e nelle quali il mantenimento dell'attività agricola è necessario per assicurare la conservazione dell'ambiente naturale e la vocazione turistica o per motivi di protezione costiera. La superficie complessiva di tali zone non può superare in uno Stato membro il 2,5% della superficie di tale

Stato".

Nota all'articolo 12, comma 1:

Il testo dell'art. 25 della L.R. n. 9/1997 (Istituzione dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di sviluppo agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare) è il seguente:

"Art. 25 - (Promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli e servizio fitosanitario) -

1. Le funzioni relative alla promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli sono di competenza della Regione che si avvale a tale scopo dei servizi del settore agroalimentare della Giunta regionale.
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva ogni tre anni il programma di promozione per il settore agroalimentare sentito il parere della Consulta di cui al precedente articolo e della competente Commissione consiliare.
3. Il programma individua gli indirizzi generali dell'attività promozionale e le aree geografiche verso cui l'attività deve essere rivolta.
4. In conformità al programma triennale la Giunta regionale approva un programma esecutivo annuale.
5. Il servizio fitosanitario ed i relativi compiti di cui alla L.R. 16 gennaio 1995, n. 11 sono assegnati all'ASSAM".

Nota all'articolo 12, comma 5:

Per l'argomento del regolamento CEE n. 2078/1992 vedi nella nota all'art. 9, comma 1.

Nota all'articolo 13, comma 2:

Il testo dell'art. 5 della L.R. n. 44/1994 (Norme concernenti la democratizzazione e la semplificazione dell'attività Amministrativa regionale) è il seguente:

"Art. 5 - (Provvedimenti di ausilio finanziario ed economico) - 1. Salvo quanto non vi abbiano già provveduto le singole leggi di settore sono predeterminati dal consiglio regionale o dalla giunta regionale, secondo le rispettive competenze, i criteri e le modalità cui devono attenersi i singoli provvedimenti di conferimento di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati. L'adozione dei predetti provvedimenti compete ai dirigenti dei servizi.

2. Nel caso di programmi e piani da approvarsi dal consiglio regionale, sono deliberati dallo stesso i criteri e le modalità di cui al comma 1, mentre sono adottati dai dirigenti dei servizi competenti i singoli provvedimenti attuativi. Copia dei provvedimenti è trasmessa immediatamente, oltre che al presidente della giunta, al presidente del consiglio regionale che li comunica alle commissioni consiliari competenti, al fine della verifica del rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dal consiglio medesimo. Entro venti giorni dalla comunicazione, la commissione può richiedere alla giunta regionale l'adozione degli atti di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 3 della L.R. 17 gennaio 1992, n. 6.

3. Nell'esercizio delle competenze di cui ai commi 1 e 2 i dirigenti si attengono agli indirizzi generali della giunta regionale ed alle direttive del componente della giunta regionale competente.

4. I criteri e le modalità generali per i programmi di investimento degli enti locali sono determinati con le procedure previste dalla L.R. 5 settembre 1992, n. 46.

5. Le determinazioni dei criteri e delle modalità adottate ai sensi del presente articolo sono rese pubbliche nei modi di cui all'articolo 2, comma 3.

6. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui ai commi precedenti deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 1.

7. Sono abrogate le norme regionali che prevedono nei piani e programmi regionali, da approvarsi dal consiglio regionale, l'individuazione puntuale dei soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e degli ausili finanziari o di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persona ed enti pubblici o privati".

Nota all'articolo 14, comma 1:

Per l'argomento del D.Lgs. n. 220/1995 vedi nella nota all'art. 1.

Nota all'articolo 17, commi 1 e 2:

La L.R. n. 44/1992 reca: "Nuove norme per l'agricoltura biologica".

Nota all'articolo 18:

Il testo degli articoli 92 e 93 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con legge n. 1203 del 14 ottobre 1957, è il seguente:

"Art. 92 - 1. Salvo deroghe contemplate dal presente Trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi fra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

- a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
- b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
- c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

- a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
- b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tuttavia, gli aiuti alle costruzioni navali esistenti alla data del 1° gennaio 1957, in quanto determinati soltanto dall'assenza di una protezione doganale, sono progressivamente ridotti alle stesse condizioni che si applicano per l'abolizione dei dazi doganali, fatte salve le disposizioni del presente Trattato relative alla politica commerciale comune nei confronti dei paesi terzi;
- d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune.
- e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione".

"93 - 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 92, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di Giustizia, in deroga agli articoli 169 e 170.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 92 o ai regolamenti di cui all'articolo 94, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile, perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 92, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo

precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale".

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n. 236 del 20 giugno 1997;
- Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi dell'art. 22 dello statuto in data 30 ottobre 1997;
- Relazione della III commissione permanente in data 29 ottobre 1997;
- Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del 3 dicembre 1997, n. 147 vistata dal commissario del governo il 24/12/97, prot. n. 869/GAB.97.

**b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO AGRICOLTURA**